

# Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005<sup>2</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

<sup>2</sup> A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

### Art. 2           Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
- b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
- c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;
- d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.

RU 2007 693

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 2771

<sup>3</sup> FF 2006 2799

## Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

### Art. 3 Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fidejussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 1934<sup>4</sup> sulle banche.

### Art. 4 Condizioni del riconoscimento

<sup>1</sup> Sono riconosciute le organizzazioni:

- a. gestite senza scopo di lucro;
- b. aperte alle imprese di tutti i settori;
- c. indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico;
- d. dirette con professionalità ed efficienza; e
- e. attive a livello sovracantonale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

### Art. 5 Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati:

- a. per la copertura di perdite da fidejussioni;
- b. per le spese d'amministrazione.

<sup>2</sup> In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

### Art. 6 Perdite da fidejussioni

<sup>1</sup> Le perdite da fidejussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 1976<sup>5</sup> sulla concessione di fidejussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>4</sup> RS 952.0

<sup>5</sup> RS 901.2

<sup>6</sup> RS 837.0

**Art. 7** Spese d'amministrazione

La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

**Art. 8** Finanziamento

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stanZIA con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:

- a. impegni eventuali risultanti dall'assunzione delle perdite da fideiussioni secondo l'articolo 5 capoverso 1;
- b. mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 1 non può superare i 600 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

**Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici**

**Art. 9** Riconoscimento e sorveglianza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

<sup>2</sup> Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

<sup>3</sup> Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarle il riconoscimento.

**Art. 10** Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

## Sezione 4: Valutazione

### Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 12 Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> Il Dipartimento è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione.

<sup>3</sup> La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

### Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> Il decreto federale del 22 giugno 1949<sup>7</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

<sup>2</sup> Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

*1. Legge federale del 25 giugno 1976<sup>8</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane*

*Art. 10 cpv. 4*

...

*2. Legge del 25 giugno 1982<sup>9</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione*

*Art. 71a cpv. 2*

...

*Art. 71b cpv. 2*

...

*Art 71d cpv. 1*

...

<sup>7</sup> RU 1949 II 1691, 1968 105

<sup>8</sup> RS 901.2. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

<sup>9</sup> RS 837.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

**Art. 14**            Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949<sup>10</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

**Art. 15**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:  
Art. 1–12: 15 marzo 2007<sup>11</sup>  
Art. 13–15: 15 luglio 2007<sup>12</sup>

<sup>10</sup> RU **1949** II 1691, **1968** 105

<sup>11</sup> DCF del 28 feb. 2007 (RU **2007** 697).

<sup>12</sup> Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU **2007** 3363).

